

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 12 maggio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Fontana
Avv. Giuseppe, Giubilaro Dr. Aldo - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.;
Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DELL'A.S. CICALESSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAC
3/CICALESSE DEL 9.2.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Calabria – Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 n. 2 N.O.I.F., l'appello come innanzi proposto
dall'A.S. Cicalese di ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

.....

**2 – APPELLO DELLA PRO VALDIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI
DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA CON
ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI 2° CATEGORIA PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2003/2004, DELL'AMMENDA DI € 258,00 E DELL'INIBIZIONE FINO
AL 16.5.2003 AL SIG. DI BRIZZI VALENTE** (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 27.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pro Valdiano Calcio e dispone incamerarsi la
relativa tassa.

.....

3 – APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2003, DELL'AMMENDA DI € 775,00 E DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.12.2004 INFLITTE AI SIGG.RI GULINA GAETANO, PROFETA SALVATORE E CULTRARO SALVATORE E FINO AL 31.10.2003 AL SIG. LITTERI DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 3.4.2003)

La C.A.F. sull'appello come sopra proposto dalla Pol. Valguarnera di così dispone:

- inammissibile, ai sensi dell'art. 40 n. 7 lett. d/C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società e la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Litteri Domenico;
- respinto nel resto.
- dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 – APPELLO DEL CALCIATORE GOLLES ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA, DI SVINCOLO D'AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 109 N.O.I.F. DALLA U.S. MANZANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Golles Andrea e dispone incamerarsi la tassa versata

5 – APPELLO DEL N.A.S. LAZIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 INFLITTA AI CALCIATORI FRANZOI DAVERSON E MUSTI ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 337 del 18.4.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal N.A.S. Lazio Calcio A Cinque di e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 – APPELLO DEL PATERNO' CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCARA/PATERNÒ DEL 19.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 248/C del 9.5.2003)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Paternò Calcio di , così dispone:

- annulla la decisione della Commissione Disciplinare e per l'effetto infligge alla società Pescara la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 2;
- rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza;
- dispone restituirsi la relativa tassa.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Sperandio Dr. Sandro, Fontana Avv. Giuseppe - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

7 – APPELLO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO, A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. ALESSANDRIA CALCIO, IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI NORDI OMAR E RAMON TIZIANO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/D Riunione del 22.1.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Pavia di Pavia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

8 – APPELLO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. ALESSANDRIA IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI OMAR NORDI E TIZIANO RAMON (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D Riunione del 13.3.2003)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'A.C. Pavia di , così dispone:

- annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità;
- rimette gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l'esame di merito;
- dispone restituirsi la relativa tassa.

9 – APPELLO DELL’A.C. ISCHIA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 16.2.2006 INFLITTE AI CALCIATORI BUONOCORE UMBERTO E PIRO SALVATORE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 80 del 3.4.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dall’A.C. Ischia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

.-----.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 13 maggio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro